



CITTA' DI AVERSA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL  
COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

**(Approvato con delibera di C.C. n.48 del 31/08/2017)**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

## **INDICE DEL REGOLAMENTO**

### **Titolo 1 – Il Compostaggio domestico – Disposizioni generali**

Art.1 – Che cosa è il Compostaggio Domestico

Art.2 – Principi e finalità

### **Titolo 2 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico**

Art.3 – Materiali da utilizzare

Art.4 – tecniche di compostaggio

Art.5 – regole tecniche di compostaggio

Art.6 – Scelta del luogo

### **Titolo 3 – Incentivazione al compostaggio domestico**

Art.7 – Scopo e campo di applicazione

Art.8 – Destinatari dell'incentivazione

Art.9 – Ottenimento dell'incentivo

Art.10 – Controlli periodici

Art.11 – Revoca dell'incentivazione

Art.12 – Norme finali

## **Titolo 1 – Il Compostaggio domestico – Disposizioni generali**

### **Art.1 – Che cosa è il compostaggio domestico**

1. Il compostaggio domestico è una semplice pratica finalizzata all'autosmaltimento della frazione organica che compone il rifiuto domestico ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Trattasi infatti di un processo naturale di trasformazione degli scarti organici in humus, ovvero ammendante agricolo, da potersi utilizzare nelle normali pratiche agronomiche domestiche.
2. Ai sensi del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. si definiscono rifiuti organici: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.

### **Art.2 – Principi e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina la pratica del compostaggio domestico, quale prassi di corretta gestione dei rifiuti organici finalizzata a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio di raccolta incentivandone il recupero in sito.
2. L'incentivazione al compostaggio domestico è parte integrante di un insieme di iniziative comunali volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio. Il compostaggio domestico può inoltre svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

## **Titolo 2 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico**

### **Art.3 – Materiali da utilizzare**

1. Sono soggetti al compostaggio unicamente gli scarti di origine domestica di natura esclusivamente organica quali i residui vegetali di giardini e orti nonché i rifiuti di natura organica derivanti dalla preparazione degli alimenti facilmente deperibili e degradabili, provenienti dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali.

L'utente deve garantire la separazione all'origine della frazione organica dei rifiuti urbani domestici.

Nello specifico:

#### **a) Materiali compostabili:**

- gli scarti di cucina: frutta e verdura, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the e residui vegetali in genere;
- gli scarti provenienti dal giardino: foglie, erba, rametti sminuzzati, fiori residui, patate;

Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:

- pane, pasta (ben sminuzzati);
- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con

prevalenza di scarti di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;

- bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

**b) Materiali da non introdurre nella compostiera:**

- i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartone, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti, legname trattato con prodotti chimici;
- qualunque altro scarto che possa contenere residui chimici o fisici riconducibile a materiale organico biodegradabile.

#### **Art.4 – Tecniche di compostaggio**

- 1) E' possibile intraprendere il compostaggio domestico tramite le tecniche riportate di seguito quali buone norme da seguire nella gestione del processo di compostaggio al fine di non provocare odori molesti, il proliferare di insetti o comunque arrecare danno alle proprietà confinanti.

Per l'attuazione del processo di compostaggio non sono indispensabili attrezzature particolari.

Per agevolare la pratica di compostaggio il Comune di Aversa distribuisce agli utenti che ne fanno richiesta e che hanno i requisiti, un contenitore apposito detto compostiera.

- 2) Le compostiere distribuite hanno una capacità di 300 litri, sono progettate per portare a termine il processo di compostaggio di quantità di scarti biodegradabili prodotti da una famiglia media di tre persone con circa 30 mq di giardino.

- 3) E' assolutamente vietato utilizzare il contenitore per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento pena il ritiro dello stesso da parte dell'Amministrazione comunale.

Non è vietato dal presente regolamento effettuare il compostaggio senza avvalersi del contenitore fornito dal Comune: le utenze domestiche che praticano il compostaggio tramite acquisto in proprio, del set per la pratica del Compostaggio dei rifiuti organici domestici, che dispongono nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco con superficie minima di mq.30 (trenta) e/o dimostreranno di poter utilizzare il concime organico prodotto, usufruiscono delle agevolazioni tariffarie come previsto dal vigente regolamento disciplinante la materia.

- 4) Importante nei mesi estivi la protezione dai raggi diretti del sole.

- 5) E' obbligatorio mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.

- 6) Il cittadino che effettua il compostaggio con o senza contenitore deve sempre tenere presenti le norme di igiene e che può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti comunali, provinciali e sanitarie.

#### **ART.5 – Regole tecniche di compostaggio**

- 1) E' obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo. Non è consigliabile l'introduzione di erba verde, prima di introdurla bisogna lasciarla seccare.
- 2) Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.

- 3) I fondi di caffè possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabili allo svolgimento del processo. Anche in questo caso è necessario distribuirli uniformemente nel composto e limitarne la quantità.
- 4) Le bucce degli agrumi possono contenere degli anti fermentanti che influenzano negativamente il processo, bisogna pertanto immetterne in piccole quantità.
- 5) La cenere ha una reazione molto alcalina e se immessa in quantità rilevante può modificare la reazione del composto ed il processo di compostaggio. Si consiglia pertanto anche in questo caso di limitarne l'impiego e di distribuirla uniformemente nel composto.
- 6) Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva, troppo ramaglia o segatura di legno, il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.

#### **ART.6 – Scelta del luogo**

- 1) La pratica del compostaggio domestico è possibile esclusivamente in area aperta adiacente ed a servizio dell'abitazione di residenza; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio domestico su balconi, terrazzi, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale fatto salvo la possibilità di compostaggio in comunione di cui all'art.6;
- 2) Occorre comunque valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:
  - deve essere disponibile un'area adeguata;
  - il cumulo non deve infastidire i confinanti ricordando che comunque non si tratta di un'attività molesta e fastidiosa, qualora sia ben condotta;
  - il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.

### **TITOLO 3 – INCENTIVAZIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

#### **Art.7 – Scopo e campo di applicazione**

- 1) Il comune di Aversa ha intenzione di incentivare la prassi dell'autosmaltimento dei rifiuti organici domestici effettuato tramite la pratica del compostaggio mediante il riconoscimento di una scoutistica sulla tassa rifiuti secondo le modalità e disposizioni riportate di seguito.

#### **Art.8 – Destinatari dell'incentivazione**

- 1) Possono usufruire dell'incentivo tutti i soggetti che aderiscono al progetto utilizzando la compostiera iscritti al ruolo TARI, residenti nel Comune di Aversa, che dispongano di un'area verde adiacente all'abitazione di residenza ad accesso esclusivo in possesso dei requisiti di cui all'art.6, che praticano ed intendono praticare l'autosmaltimento dei propri scarti domestici di natura organica attenendosi alle disposizioni e prescrizioni del presente regolamento

2) La compostiera viene concessa al cittadino residente, in affidamento a tempo indeterminato dietro presentazione di apposita domanda firmata (MOD.A).

La compostiera rimane di proprietà del Comune che può revocarne l'affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per causa inerenti un uso errato o non conforme oppure riconducibile alla cattiva gestione e manutenzione della stessa accertate con sopralluogo degli organi competenti sanitari, provinciali o comunali.

3) Non sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare.

4) Nel caso in cui le domande siano superiori al numero massimo ammissibile stabilito dall'Amministrazione, verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:

- 1) metri quadri di orto;
- 2) metri quadri di giardino;
- 3) numero componenti nucleo familiare;
- 4) presenza annuale/stagionale;
- 5) data di acquisizione al protocollo comunale.

Se alla data di scadenza le domande fossero inferiori al numero massimo previsto, l'Amministrazione comunale può riservarsi di prorogare il termine di presentazione delle domande.

Non potranno essere ammesse le richieste se l'abitazione del richiedente non ha giardino, un orto, un parco con superficie inferiore ai 30 mq.

5) E' possibile richiedere la compostiera in qualità di domiciliati e/o affittuari indicando il nominativo del proprietario dell'abitazione. In questo caso la compostiera rimane in dotazione alla abitazione e in nessun caso può essere trasferita col cambiamento di domicilio del richiedente.

#### **ART.9 – Ottenimento dell'incentivo**

1) L'intestatario TARI che intenda praticare il compostaggio domestico ed accedere all'incentivo annuale deve presentare al Comune di Aversa, apposita domanda corredata da una dichiarazione di impegno, da redigere secondo specifici modelli ed allegare copia della planimetria catastale dell'immobile assoggettato alla tassa da cui è possibile evincere che si hanno i requisiti stabiliti nell'art.6 del presente regolamento per l'applicazione dell'incentivo.

2) La domanda di cui al punto 1 va presentata entro il 30 novembre per avere diritto all'incentivo nell'anno successivo sotto forma di sgravio.

3) La domanda presentata ha validità anche per gli anni successivi fino:

- a) all'eventuale comunicazione di cessazione dell'attività di compostaggio da comunicare entro 30 giorni, a partire da tale data l'utente non avrà più diritto all'incentivo;
- b) alla cessazione della propria posizione TARI;
- c) al trasferimento della residenza dell'utente intestatario;
- d) al verificarsi di altre situazioni oggettive che influiscono sul calcolo dell'incentivo.

4) Con la sottoscrizione della dichiarazione di cui al punto 1, l'utente, il suo nucleo familiare ed ogni altro coabitante residente presso l'utenza di impegnano:

- a) A non conferire più nel cassonetto parte dei rifiuti organici, come previsto nel precedente articolo 3), provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio/orto provvedendo al loro autosmaltimento in sito;
- b) A rispettare le disposizioni del presente regolamento;

- c) ad accettare di sottoporsi agli accertamenti periodici condotti da personale, opportunamente identificato ed appositamente incaricato dall'amministrazione;
  - d) ad iniziare l'attività entro 30 gg. dalla comunicazione, pena il mancato riconoscimento dell'agevolazione e l'obbligo di restituzione della compostiera.
- 5) L'incentivo è comunque concesso con l'abbattimento del 20% della tariffa del tributo in base all'art.35 "Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze" del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvata con delibera di C.C. n.30 del 31/07/2014.
- 6) Non ha diritto alla riduzione chi si trova in posizione debitoria a titolo di TARI per l'anno in cui l'incentivo fa riferimento e/o per anni precedenti.

#### **Art.10 – Controlli periodici**

1. Periodicamente, ed almeno una volta all'anno, saranno eseguiti da parte dell'Amministrazione comunale, di soggetti debitamente identificati, accertamenti presso tutte le utenze beneficiarie dell'incentivazione per la pratica dell'autosmaltimento dei rifiuti domestici organici. Durante queste ispezioni, verranno verificati il corretto svolgimento del compostaggio, il rispetto delle disposizioni del presente regolamento in termini di ubicazione, generazione di odori molesti, proliferazione di insetti, adeguata capacità del compostatore in relazione all'utenza dichiarata ecc..
2. Il soggetto, in relazione all'accertamento eseguito, compilerà apposito verbale di verifica allegando la documentazione fotografica.

#### **Art.11 – Revoca dell'incentivazione**

1. E' soggetto a revoca dell'incentivo, l'utente beneficiario che in relazione ai controlli eseguiti ed ad altre eventuali segnalazioni opportunamente verificate:
  - a) venga meno anche solo ad un punto degli impegni sottoscritti;
  - b) Non utilizzi costantemente la prassi dell'autosmaltimento;
  - c) Pur sollecitato a intervenire, gestisca comunque il compostaggio in maniera non consona in merito a distanze, ubicazione rispetto del confine di proprietà, della prevenzione degli odori e della proliferazione di insetti.
2. Il provvedimento di revoca preclude al soggetto la possibilità di poter accedere nuovamente all'incentivo per la pratica del compostaggio domestico.

#### **Art.12 – Norme transitorie e finali**

1. A norma dell'art.3 comma 4) delle disposizioni transitorie e finali del vigente statuto, il presente provvedimento entra in vigore a seguito della duplice pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. Ad intervenuta entrata in vigore il presente regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali pubblicati sul sito internet del Comune.
3. In fase di prima applicazione il termine per la presentazione delle istanze è fissato per il 30 novembre 2017.